1867

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 210

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Venerdì 2 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
[illegible]	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Ungh., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3820 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. La legge del 24 gennaio 1864, n° 1636, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova.

Alle disposizioni transitorie di detta legge viene aggiunto e sarà comune a tutto il Regno il seguente:

« Art. 23. Per le affrancazioni che avranno « luogo a tutto l'anno 1871 il valore delle der« rate e la quantità delle indeterminate presta« zioni in natura, accennati nei due ultimi capo« versi dell'articolo 6 della citata legge, saranno « desunti e stabiliti sulla base del prezzo e della « quantità media di un ventennio a contare dal « 1848 al 1867 inclusivamente.

« Dal 1° gennaio 1872 in poi si avrà per base « il decennio, come è disposto negli anzidetti « capoversi. E tale decennio sarà contato dal « 1862 al 1871 inclusivamente. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 28 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

TECCHIO.

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria.

(Vedi la Legge n° 3819 nella Gazzetta di ieri).

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un Trattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e l'Austria e dai rispettivi plenipotenziari sottoscritto in Firenze addì ventitre aprile del corrente anno mille ottocento sessantasette.

Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, desiderando agevolare ed estendere con reciproco vantaggio le relazioni commerciali e marittime esistenti fra i due paesi, concedere alle loro bandiere una perfetta eguaglianza trattando i rispettivi sudditi come quelli della nazione più favorita, ed operare una riduzione da ambe le parti delle tasse doganali sopra un certo numero di prodotti naturali od altri, i quali sieno spediti o debbano transitare dall'uno nell'altro paese, hanno convenuto di aprire un apposito negoziato, ed hanno a tale scopo nominato a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Urbano Rattazzi, cavaliere di gran croce, decorato del gran cordone del Suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ecc., deputato al Parlamento, presidente del Consiglio dei ministri, Suo ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; e

Il sig. Francesco De Blasiis, commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., deputato al Parlamento, Suo ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il signor Luigi barone di Küb ck, gran croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, ecc., ecc., Suo consigliere intimo attuale, inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia; e

Il signor Sisinio De Pretis Cagnodo, commendatore dell'Imperiale Ordine della Legione d'onore di Francia, dottore in legge, capo di sezione nell'Imperiale Ministero del commercio e dell'economia pubblica.

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto degli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà piena ed intiera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi dei due Stati, i quali potranno liberamente stabilirsi nel territorio dell'altro Stato. Nell'esercizio del proprio commercio od industria, sia nei porti che nelle città, od in qualunque altro luogo dei due Stati ove essi sieno stabiliti, oppure risiedano temporariamente soltanto, non pagheranno altre o maggiori imposte, tasse o contribuzioni di qualsiasi genere o denominazione, che quelle riscosse da nazionali; ed i privilegi, le esenzioni, o favori qualsiansi, di cui godono i sudditi dell'uno dei due Stati nell'esercizio del commercio e dell'industria, s'intenderanno comuni ai sudditi dell'altro Stato.

Art. 2. Quei commercianti, fabbricatori, od altri industriali, i quali potranno comprovare che nello Stato in cui hanno la loro residenza pagano i diritti legali per l'esercizio della loro industria, qualora, allo scopo di fare acquisti, oppure di ricevere commissioni di merci nell'esclusivo interesse dell'industria da loro esercitata, viaggiano con o senza campioni, sia personalmente che per mezzo di commessi viaggiatori, non andranno sottoposti nel territorio dall'altra parte contraente ad una ulteriore imposta.

In ciascuno dei due Stati contraenti, i sudditi dell'altro Stato saranno parimente trattati come i proprii, allorchè frequentano i mercati e le fiere per l'esercizio del loro commercio e per lo spaccio dei loro prodotti o manufatti.

I sudditi dell'una delle due parti contraenti che esercitano il mestiere di carrettiere, o la navigazione marittima o fluviale, fra piazze dei differenti Stati, non potranno essere sottoposti per l'esercizio di tale industria ad alcuna tassa industriale nel territorio dell'altra parte.

Art. 3. I sudditi di ognuna delle parti contraenti saranno, nei paesi dell'altra, esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare, sia nella milizia o nella guardia nazionale. Saranno pure dispensati da ogni ufficio giudiziario, amministrativo, o municipale, dall'alloggio militare e da tutte le contribuzioni di guerra, requisizioni o prestazioni militari di qualunque specie; fatta però eccezione per gli oneri dipendenti dal possedimento o dalla locazione di immobili, e per le prestazioni e requisizioni militari, alle quali tutti i sudditi del paese fossero chiamati a concorrere come proprietari o locatari fondiari.

Essi non potranno per le loro persone e per le loro proprietà, mobili od immobili, essere assoggettati ad altre incombenze, restrizioni, tasse od imposte, che a quelle cui saranno sottoposti i nazionali.

Art. 4. Gli Italiani in Austria e gli Austriaci in Italia avranno reciprocamente il diritto di acquistare e possedere beni di ogni specie e natura, così mobili che immobili, e liberamente disporne, per compra, vendita, donazione, permuta, matrimonio, testamento, successione intestata, ed in qualsiasi altro modo al pari dei nazionali, sotto le stesse condizioni, e non pagando altri diritti, contribuzioni e tasse, all'infuori di quelle che sono dalle leggi imposte ai cittadini del paese.

Art. 5. Gli Italiani nell'Impero d'Austria, e gli Austriaci nel Regno d'Italia saranno liberi di regolare come i nazionali i loro affari, tanto in persona propria che per mezzo di procura, con intera libertà nella scelta dei loro mandatari, senza essere tenuti a pagare alcuno stipendio o compenso a quelli fra gli agenti, fattori ecc., di cui non volessero servirsi, e senza restrizione di sorta, all'infuori di quelle stabilite dalle leggi generali del paese.

Essi saranno assolutamente liberi nel contrattare le compre e vendite, nel fissare i prezzi di tutti gli oggetti di commercio, ed in tutte le disposizioni commerciali, assoggettandosi al legale regime doganale, ed a quello delle privative dello Stato.

Essi avranno anche un libero e facile accesso presso i tribunali di ogni istanza e giurisdizione per agire e difendersi in giudizio. Saranno liberi di valersi dell'opera di quegli avvocati, notai ed agenti che crederanno atti a rappresentare i loro interessi, e godranno generalmente nei rapporti giudiziari degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali.

Art. 6. Le parti contraenti si obbligano a non portare impedimento al commercio reciproco fra i loro paesi con qualsiasi divieto di importazione, di esportazione o di transito. Potranno soltanto farsi eccezioni a tale regola:

a) Pei monopolii dello Stato (tabacco, sale, polvere da tiro);

b) Per riguardi di polizia sanitaria;

c) Relativamente ad occorrenze di guerra in circostanze straordinarie.

Art. 7. In quanto concerne l'ammontare, l'assicurazione e la riscossione dei diritti di importazione e di esportazione, come pure per ciò che riguarda il transito, da nessuna delle due parti contraenti potranno essere fatte a terzi Stati condizioni più favorevoli di quelle accordate all'altra parte. Ogni favore che venisse in seguito concesso ad un terzo Stato, in tali rapporti s'intenderà, per ciò solo e senza corrispettivo, esteso all'altra parte contraente.

Sono eccettuati:

a) I favori attualmente accordati o che potrebbero essere accordati in avvenire ad altri Stati limitrofi, per agevolare il commercio delle frontiere, come pure le riduzioni od esenzioni daziarie valevoli soltanto per confini determinati o per gli abitanti di singoli distretti;

b) I favori di cui godano gli Stati stretti, ora o per l'avvenire, in una completa unione doganale con una delle parti contraenti.

Art. 8. Gli oggetti di provenienza o fabbricazione austriaca enumerati nella tariffa *A* annessa al presente trattato di commercio e di navigazione introdotti in Italia per via di terra o via di mare saranno ammessi contro pagamento dei dazi indicati nella menzionata tariffa, compresi i diritti addizionali.

L'importazione in Italia di tutte le altre merci di provenienza o di fabbricazione austriaca si farà a termine del trattato conchiuso dall'Italia colla Francia il 17 gennaio 1863.

Le merci di provenienza o fabbricazione italiana enumerate nella tariffa *B* annessa al presente Trattato di commercio e di navigazione, saranno ammesse in Austria contro pagamento dei dazi indicati nella tariffa medesima.

L'importazione in Austria di tutte le altre merci di provenienza o fabbricazione italiana si farà a termine dei trattati conchiusi dall'Austria cogli Stati dello Zollverein l'11 aprile 1865 e colla Francia l'11 dicembre 1866.

Art. 9. 1° Le merci di ogni genere esportate dall'Italia in Austria o reciprocamente, saranno esenti da ogni dazio di esportazione.

Da questa determinazione sono eccettuate soltanto le seguenti merci, per le quali possono venire esatti i sotto indicati diritti di esportazione.

In Austria:

a) Per le pelli ordinarie 2 fiorini, 50 *kreutzers* per centinaio daziario;

b) Per gli stracci, cenci ed altri cascami atti alla fabbricazione della carta, 2 fiorini per centinaio daziario.

c) Per le ossa, ugne, piedi, limbelli (cuoio da colla) 75 *kreutzers* (soldi) per centinaio daziario.

In Italia:

Per le merci specificate nella tariffa *C* annessa al presente trattato, i diritti ivi indicati.

2° Il trattamento delle armi e munizioni da guerra rimane sottoposto esclusivamente alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi.

3° In ognuno degli Stati contraenti le bonificazioni concesse per l'esportazione di certi prodotti, non dovranno compensare che i dazi e le imposte interne percette sui detti prodotti o sulle materie prime di cui sono fabbricati. Queste bonificazioni non potranno comprendere un premio maggiore di uscita. Nel caso di un cambiamento nell'ammontare di queste bonificazioni, o del loro rapporto col dazio o colle imposte interne, avrà luogo fra i due Governi una reciproca partecipazione.

4° Non si riscuoteranno dazi di transito per le merci che transitano sul territorio dell'una delle parti contraenti, sia che vengano dal territorio, o vadano in quello dell'altro Stato.

Siffatta disposizione è applicabile tanto nel caso che abbia avuto luogo lo scarico e ricarico od il deposito, quanto per le merci che transitano direttamente.

Art. 10. Per agevolare sempre più gli scambi reciproci, e principalmente nell'interesse dei paesi situati nelle zone di confine, viene stipulata l'immissione e l'esportazione temporanea esenti da ogni dazio di entrata e di uscita, contro l'obbligo del ritorno, e sotto l'osservanza delle discipline doganali che gli Stati rispettivi crederanno di stabilire di comune accordo;

a) Per le merci (ad eccezione dei generi di consumo) che dal libero commercio del territorio dell'una delle alte parti contraenti, vengano portate nel territorio dell'altra sulle fiere e sui mercati, o che indipendentemente da tale commercio sulle fiere e sui mercati vengono spedite nel territorio dell'altra parte per essere depositate nei magazzini doganali (*entrepôts*, magazzini d'ufficio, ecc), come pure pei campioni che vengono introdotti da commessi viaggiatori, semprechè tutti questi oggetti si riconducano invenduti entro un termine da stabilirsi in precedenza.

b) Pel bestiame che viene condotto ai mercati ovvero ai pascoli alpestri. In questo caso la esenzione dal dazio si estenderà ai relativi prodotti, come formaggio, burro e latte, od animali nati nel frattempo.

c) Per le campane e pei caratteri da stampa, come anche pel piombo vecchio in pallini, tubi e lamiere, da servire alla rifusione, per la paglia da far trecce, per la cera da essere imbiancata, per i bozzoli per essere filati, per i cascami (avanzi) di seta per essere cardati (pettinati), per la seta greggia da passare al filatoio (da ridurre in trama ed organzino).

d) Pei tessuti e filati, all'uopo di essere lavati, imbiancati, sodati; come pure pegli oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti e dipinti.

e) Per altri oggetti destinati a subire una riparazione, un lavoro od un perfezionamento senza che ne sia essenzialmente mutata la natura o la denominazione commerciale.

Nel caso *C* sarà tenuto conto del peso, salvo sempre il calo naturale o legale di lavorazione. Negli altri casi, la identità degli oggetti esportati o reimportati dovrà essere accertata, ed a tale scopo le rispettive autorità avranno diritto di contrassegnarli a spese di chi ne ha interesse.

Art. 11. Quanto alle operazioni di dogana, per le merci che soggiacciono alla procedura del recapito di scorta (bolletta di cauzione), viene accordata reciprocamente l'agevolezza, secondo la quale al loro passaggio immediato dal territorio dell'una delle parti contraenti in quello dell'altra, non si procederà alla rimozione dei suggelli, all'applicazione di nuovi, ed allo sballaggio, in quanto siasi soddisfatto alle regole convenute per tale riguardo.

In generale ogni impedimento di formalità dovrà essere possibilmente alleviato, e la spedizione venirne perciò sollecitata.

Art. 12. Le imposte interne che nell'uno degli Stati contraenti, sia per conto dello Stato che di comuni o corporazioni, gravitano sulla produzione, sulla preparazione e sul consumo di un oggetto, non potranno, sotto qualsiasi pretesto, colpire i prodotti dell'altra parte in misura superiore od in modo più oneroso che i prodotti similari del proprio paese.

Se una delle alte parti contraenti giudica necessario di stabilire un nuovo diritto di accise o di consumo, od un supplemento di diritto sopra un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale contemplato nelle tariffe annesse al presente trattato, l'articolo similare estero potrà essere immediatamente colpito all'importazione da un diritto eguale.

Art. 13. Gli articoli di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, platino od altri metalli preziosi, importati dall'uno nell'altro dei due paesi, saranno sottoposti al regime di controllo stabilito per gli articoli similari di fabbricazione nazionale, e pagheranno, sulla stessa base di questi ultimi, i diritti di marchio e di garanzia.

Art. 14. Le parti contraenti si obbligano di cooperare con mezzi convenienti, per impedire e punire il contrabbando verso o dai loro territori, di accordare a questo scopo la legale assistenza agli impiegati di sorveglianza dell'altro Stato e di far loro avere col mezzo degli impiegati di finanza e di polizia, nonchè delle autorità locali, tutti i necessari ragguagli ed aiuti. In base a queste stipulazioni generali è stato conchiuso l'annesso cartello doganale.

Per le acque di confine, e per quei tratti di confine dove i territori delle parti contraenti toccano insieme Stati esteri, saranno stipulate le misure necessarie per la reciproca assistenza nel servizio di sorveglianza.

Art. 15. Nessun diritto di scalo e di trasbordo potrà essere prelevato nei territori rispettivi dei due Stati; e, salve le prescrizioni di navigazione e di polizia sanitaria, e quelle necessarie ad assicurare la percezione delle imposte, nessun conduttore di merci potrà essere costretto a soffermarsi, a scaricare o ricaricare in un luogo determinato.

Art. 16. I sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro della medesima protezione di cui godono i nazionali riguardo al diritto di proprietà sui marchi di fabbrica e di commercio.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia promette di presentare al Parlamento e procurerà di far sancire entro un anno una legge sui marchi ed altri segni distintivi, informata ai principii della legge 12 marzo 1855 e da applicarsi a tutto il Regno d'Italia.

I sudditi austriaci però non potranno invocare in Italia il diritto esclusivo di proprietà di un marchio, se non dopo avere depositato due esemplari del medesimo presso l'uffizio incaricato delle privative, dipendente dal Regio Ministero di agricoltura, industria e commercio in Firenze.

Parimente i sudditi italiani non potranno invocare il diritto esclusivo di proprietà di marchi, se non dopo averne depositato due esemplari presso la Camera di commercio di Vienna.

Art. 17. I bastimenti italiani nei porti austriaci, ed i bastimenti austriaci nei porti italiani saranno, al loro arrivo, durante la loro fermata, ed alla loro uscita, parificati ai bastimenti nazionali, tanto riguardo ai diritti e tasse di qualsiasi natura e denominazione, sieno questi percepiti per conto dello Stato, di municipi, di corporazioni, di pubblici funzionari o stabilimenti qualsiansi, quanto rispetto al collocamento delle navi nei porti, rade, seni, bacini, darsene e docks, al loro caricamento o scaricamento, nonchè a tutte le formalità ed altre disposizioni cui possono essere sottoposti i navigli, i loro equipaggi ed i loro carichi.

Ciò vale anche per la navigazione del cabottaggio.

Art. 18. La nazionalità dei bastimenti di ognuno degli Stati contraenti sarà da giudicarsi secondo la legislazione del paese cui i legni stessi appartengono.

Per determinare la capacità dei bastimenti, saranno considerate sufficienti le patenti di stazzatura valevoli secondo la legislazione del paese a cui essi appartengono, salva la riduzione delle misure all'atto della commisurazione dei diritti di navigazione o di porto nell'altro Stato.

Del pari tutti i favori che uno dei due Stati contraenti ha accordato od accorderà ad un terzo Stato relativamente al trattamento dei navigli e dei loro carichi, troveranno, sotto condizione di reciprocità, applicazione ai bastimenti dell'altro Stato ed ai loro carichi.

È fatta eccezione alle stipulazioni del presente trattato per quello che riguarda l'esercizio della pesca nazionale.

Art. 19. Parimente le merci di qualsiasi natura e provenienza, delle quali nell'uno degli Stati contraenti è permessa la importazione o la esportazione, il transito od il deposito con bastimenti nazionali, potranno pure essere importate, esportate, transitate o depositate con bastimenti dell'altro Stato, senza pagare altri o maggiori dazi e diritti, senza essere sottoposte ad altre o maggiori restrizioni, e partecipando ai medesimi privilegi, riduzioni, benefizi e restituzioni che le merci importate, esportate, transitate e depositate con bastimenti nazionali.

Art. 20. Non si percepirà alcun diritto di navigazione o di porto pei bastimenti appartenenti ad una delle parti contraenti che nei casi d'infortunio o di forza maggiore entrino nei porti dell'altra parte, purchè non prolunghino la loro fermata oltre il tempo necessario, e non ne approfittino per dedicarsi ad operazioni di commercio.

In caso di naufragio o di avaria di un legno appartenente al Governo od a sudditi di una delle alte parti contraenti sulle coste o nel dominio dell'altra di esse parti, non soltanto sarà prestata ogni sorta di assistenza ed usata ogni facilitazione ai naufraghi, ma anche i legni e le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti che a loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli effetti e le merci che fossero state gettate nel mare, e che venissero ricuperati, oppure il prodotto della vendita se fossero vendute, saranno integralmente restituite ai proprietari, dietro la loro domanda, o quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati, e tutto ciò senza altro pagamento che quello delle spese del ricupero e della conservazione e di quegli eventuali diritti, e non altri, che in caso simile si pagherebbero per un bastimento nazionale.

In mancanza del proprietario o di speciale agente, sarà fatta la consegna ai consoli, vice consoli od agenti consolari rispettivi, beninteso che, in caso di qualche legale reclamo su di un tale naufragio, riguardo ai legni, effetti e mercanzie, la decisione sul medesimo sarà deferita ai tribunali competenti del paese.

Le merci avariate o gettate dal mare sulla spiaggia, che erano caricate sui navigli di uno degli Stati contraenti, non saranno dall'altro Stato assoggettate ad imposta che quando passino in consumo, salvo l'eventuale compenso pel recupero.

Art. 21. I conduttori di navigli e di barche appartenenti ad uno degli Stati contraenti saranno ammessi a navigare su tutte le vie di comunicazione per acque sì naturali che artificiali situate nei territorii delle parti contraenti, sotto le stesse condizioni, e contro pagamento degli stessi diritti di nave o carico, come i conduttori di navigli e di barche nazionali.

Art. 22. I sudditi di uno degli Stati contraenti potranno fare uso, sotto le stesse condizioni e contro il pagamento delle stesse competenze che i nazionali dell'altro Stato, delle maggiori e minori strade, dei canali, delle chiuse, dei passi, ponti e ponti giranti, dei porti e piazze di approdo, del segnalamento ed illuminazione delle acque navigabili; dei piloti, delle grue, dei pesi pubblici, dei magazzini, degli stabilimenti per il salvataggio e la conservazione dei carichi, dei navigli e simili altri oggetti, in quanto tali istituzioni o stabilimenti sieno destinati a benefizio del pubblico commercio, sia che vengano amministrati dallo Stato o da privati.

Non si potrà esigere alcun diritto se non nel caso che siasi realmente fatto uso di tali stabilimenti od istituzioni, salve le disposizioni particolari concernenti i fari, i fanali ed il pilotaggio.

Sulle strade che servono direttamente od indirettamente a porre in comunicazione gli Stati contraenti fra di loro o coll'estero, i diritti di pedaggio, che si esigono pei trasporti, che oltrepassano la frontiera, non potranno essere maggiori, in proporzione alla distanza percorsa, di quelli esatti per i trasporti limitati al proprio territorio dello Stato.

Per le ferrovie non valgono le presenti disposizioni, ma quelle contenute negli articoli 23 e 24.

Art. 23. Sulle strade ferrate i sudditi dell'altra parte e le loro merci non saranno trattati meno favorevolmente dei sudditi proprii e delle loro merci, rispetto al tempo, al modo ed al prezzo di trasporto.

Per il transito da e verso il territorio dell'altra parte, nessuno dei due Stati esigerà competenze di trasporto ferroviario più elevate di quelle cui sono proporzionalmente sottoposte sulla stessa linea ferroviaria le merci caricate o scaricate nel proprio territorio.

Art. 24. Le parti contraenti procureranno di facilitare, per quanto sia possibile, la spedizione di merci sulle strade ferrate situate nel loro territorio, colla formazione di congiunzioni immediate a guide di ferro, fra le linee che mettono capo nello stesso luogo, ed anche col trapasso dei mezzi di trasporto da una linea all'altra.

Nei punti di confine, dove già esistono congiunzioni immediate a guide di ferro, e dove succede il trapasso dei mezzi di trasporto, le parti contraenti esenteranno dalla dichiarazione, dallo scarico e dalla visita di confine, come pure dal suggellamento dei colli, le merci che entrano in vagoni idonei alla suggellazione, nel modo prescritto dai regolamenti, e vengono negli stessi vagoni spedite ad un luogo dell'interno in cui si trova un ufficio daziario o di imposte, autorizzato al relativo trattamento, semprechè le dette merci sieno notificate per l'entrata colla consegna delle polizze (liste) di carico, e delle lettere di porto.

Le merci, che senza essere scaricate transitano, per il territorio di una delle parti contraenti, da o verso il territorio dell'altra, nei vagoni delle strade ferrate atti ad essere suggellati giusta i regolamenti, saranno esentate dalla dichiarazione, dallo scarico, dalla revisione e dal suggellamento dei colli, tanto nell'interno, che ai confini, semprechè dette merci sieno notificate pel transito colla consegna delle polizze (liste) di carico e delle lettere di porto.

L'attivazione delle predette disposizioni è però vincolata alla condizione che le rispettive amministrazioni delle strade ferrate sieno tenute responsabili dell'arrivo in tempo utile dei vagoni col suggello intatto all'ufficio di esaurimento nell'interno, od all'ufficio di uscita.

In quanto da una delle parti contraenti sieno state concertate con un terzo Stato, riguardo al disbrigo delle operazioni doganali, facilitazioni maggiori di quelle suespresse, tali facilitazioni saranno da applicarsi anche al commercio coll'altra parte, sotto condizione di reciprocità.

Art. 25. Le parti contraenti si accordano reciprocamente il diritto di nominare consoli in tutti quei porti e piazze mercantili dell'altro Stato, nei quali vengano ammessi consoli di un terzo Stato.

Questi consoli dell'una delle parti contraenti godranno nel territorio dell'altra, sotto condizione di reciprocità, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni, di cui fruiscono, o verranno a fruire, i consoli di un altro qualsiasi Stato.

I detti agenti riceveranno dalle autorità locali tutta l'assistenza che viene effettivamente, o verrà in seguito, accordata agli agenti della nazione più favorita, per la restituzione dei soldati o marinai appartenenti a navi da guerra o mercantili di uno dei due Stati contraenti, che abbiano disertato sul territorio dell'altro.

Art. 26. Le alte parti contraenti si riservano di determinare in seguito, mediante apposite stipulazioni, i mezzi per accordare, entro i loro territori, reciproca protezione ai diritti degli autori di opere di letteratura e di belle arti.

Art. 27. Il presente trattato resterà in vigore pel periodo di nove anni a decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche; e qualora nessuna delle alte parti contraenti avrà notificato all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, dodici mesi prima della scadenza del detto periodo di nove anni, esso s'intenderà in vigore di un anno per l'altro, e la denuncia del Trattato non produrrà la sua cessazione se non dopo un anno calcolato dal giorno dell'intimazione.

Le alte parti contraenti si riservano il diritto d'introdurre nel presente Trattato quelle modificazioni che saranno giudicate conformi allo spirito ed ai principii del medesimo, e la cui opportunità sarà dimostrata dall'esperienza.

Art. 28. Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Firenze entro il prossimo mese di giugno o prima, se ciò fosse possibile.

In fede di che i plenipotenziari delle due parti lo hanno firmato e vi hanno apposto i suggelli delle loro armi.

Fatto a Firenze, il 23 aprile 1867.

Firmati: U. RATTAZZI.
DE BLASIIS.
KÜBECK.
DE PRETIS.

Articoli addizionali
al Trattato di commercio e di navigazione.

Art. 1. Per dare al traffico dei rispettivi distretti di confine quelle facilitazioni che esigono i bisogni del commercio giornaliero, le alte parti contraenti hanno convenuto di quanto segue:

1° Saranno esenti dal dazio tanto di entrata che di uscita pel commercio attraverso i confini italo-austriaci in ambidue gli Stati:

a) Tutte le quantità di merci, per le quali il totale dei diritti da riscuotersi importa meno di cinque centesimi (un soldo austriaco e 3/4);

b) Le erbe da pascolo, il fieno, lo strame, il muschio per imballaggio e per calatafare, i foraggi, i giunchi e canne comuni, le piante vive (piantoni e magliuoli di viti), i grani in covoni, i legumi in erba, il lino e la canapa non battuti, le patate;

c) Gli alveari con api viventi;

d) Il sangue di bestiame;

e) Le uova di ogni genere;

f) Il latte anche coagulato;

g) Il carbone di legna, il carbon fossile, la torba, ed i carboni di torba;

h) Le pietre da fabbrica e di cava, le pietre da lastricato e da mulino, e le pietre ordinarie da arrotare, le coti greggie da affilare falci o falciuole, tutte quelle scalpellate o non, per altro non molate nè tagliate in lastre, la scoria, la ghiaia, la sabbia, la calce ed il gesso crudo, la marna, l'argilla, ed in generale ogni qualità di terre ordinarie da mattoni e pentole, le pipe e le stoviglie;

i) I mattoni;

k) La crusca, la sansa (feccia di olive intieramente secca), i panetti di noce ed altre focaccie, fatte con rimasugli di vegetali, i frutti ed i semi oleosi cotti o torchiati;

l) La cenere di rannata e la cenere di carbon fossile, il concime (anche il guano), i fondacci, le sciacquature, le vinaccie (grappo o feccia di uve), i resti di malto, i rottami di merci di pietra o di argilla, la calia d'oro e d'argento, il fango;

m) Il pane e la farina in quantità di 10 chil.
le castagne id. 10 id.
la carne fresca id. 4 id.
i formaggi id. 2 id.
il burro fresco id. 2 id.

2° Saranno esenti tanto dai diritti di entrata, quanto da quelli di uscita, e sarà pure accordato il libero passaggio fuori delle strade doganali per il bestiame da lavoro, gli strumenti rurali, i mobili e gli effetti che i contadini all'estremità della frontiera introducono od esportano attraverso la linea doganale per motivo di lavoro o traslazione di domicilio.

3° Saranno pure esenti da' dazi di entrata e di uscita i prodotti naturali di quella parte delle possessioni dei sudditi delle due parti contraenti che fosse separata, mediante la linea di confine italo-austriaca dai rispettivi casali o fabbriche, nel loro trasporto a questi casali o fabbriche.

Sono però limitati i favori concessi nei numeri 1 e 2 agli abitanti di un circondario di confine, che in Austria si estende fino alla distanza di una lega austriaca dalla frontiera, ed in Italia sino alla distanza di sei chilometri.

4° I Governi dei due Stati contraenti concerteranno i provvedimenti necessari a permettere per certe località, ove ciò sia riconosciuto necessario, il passaggio fuori delle strade doganali di quegli oggetti che in nessuno dei due Stati sono soggetti nè a dazio di entrata nè a dazio di uscita, sotto l'osservanza però di apposito controllo, da stabilirsi per i singoli casi.

Art. 2. Per regolare e facilitare il movimento sulle strade ferrate ed austriache, nei punti di congiunzione al confine italo-austriaco, e per agevolare il traffico coll'attivazione di uffizi misti di dogana e di ordine pubblico nelle stazioni di ricambio internazionali, le alte parti contraenti hanno conchiuso l'annessa Convenzione.

Firenze, 23 aprile 1867.

Firmati: U. RATTAZZI.
DE BLASIIS.
KÜBECK.
DE PRETIS.

(*Continua*)

Errata-corrige.

Nella pubblicazione della Convenzione postale tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria fattasi nel n° 209 (1° agosto 1867) di questa *Gazzetta ufficiale*, fu omessa, per errore di copia, la parola *inviolabilmente*: il periodo pertanto cui questa si riferisce, linea 24, colonna 5ª della 1ª pagina, vuol esser letto nel seguente modo: *promettendo di osservarla e farla inviolabilmente osservare.*

Con decreti Reali delli 4, 7 e 14 luglio e con decreti ministeriali delli 4 e 13 luglio 1867 furono fatte le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 4 luglio 1867:

Tommasini Luigi, vicecancelliere del tribunale di Arezzo, in aspettativa, dichiarato dimissionario;

Gerra Luigi, vice cancelliere al tribunale di Palermo, tramutato al tribunale di Arezzo;

Fondora Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale di Grosseto, id. di Portoferraio;

Martinucci Giuseppe, copista al tribunale di Grosseto, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Grosseto;

Boeri Paolo, vice cancelliere al tribunale di Asti, nominato segretario della Regia procura presso il tribunale di Asti.

Con RR. decreti del 7 luglio 1867:

Cascarami Giulio, pretore del mandamento di Frondongianus, applicato alla cancelleria del tribunale di Firenze, nominato pretore del mandamento di Monforte d'Alba;

Campobasso Oronzo, pretore del mandamento di Stigliano, collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute per 3 mesi;

Andreoli Luigi, cancelliere alla pretura di San Pancrazio, collocato a riposo a sua domanda;

Pala Stefano, vice cancelliere alla pretura di Livorno, tramutato a Santa Fiore coll'incarico di reggere la cancelleria;

Baratta Alessandro, impiegato in disponibilità nelle cancellerie giudiziarie, nominato vice cancelliere alla pretura di Livorno;

Longo Vito, vice cancelliere della pretura di Volturara Appula, tramutato a quella di Monte Sant'Angelo;

Mastroserio Francesco, commesso di stralcio nella segreteria della Regia procura presso il tribunale di Trani, nominato vice cancelliere nella pretura di Minervino Murge;

Zacchei Enrico, vice cancelliere reggente il posto di cancelliere nella pretura di Nereto, nominato cancelliere effettivo nella stessa pretura di Nereto;

Vincenti Giuseppe, vice cancelliere in soprannumero al tribunale di Busto Arsizio, nominato cancelliere della pretura di Somma Lombarda;

Fumagalli Paolo, vice cancelliere del tribunale di Milano, collocato a riposo in seguito a sua domanda per inabilità al servizio;

D'Alessandro Felice, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Trani, id. id.

Con RR. decreti del 14 luglio 1867:

Manusardi Bonaventura, pretore del mandamento di Romano, collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per un anno;

Prati Francesco Maria, id. di Corato, id. id.;

Martinengo Giuseppe, id. di Vinadio, id. per motivi di famiglia;

Pucci Raffaele, cancelliere della pretura di Cerisano, id. per motivi di salute per mesi sei;

Masucci Cesare, vice cancelliere della 3ª pretura di Firenze applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze, nominato vice cancelliere aggiunto presso la Corte d'appello di Firenze;

Orlandini Giulio, vice cancelliere alla pretura di Lecco, chiamato a reggere il posto di segretario alla Regia procura presso il tribunale di Monza;

Salarini Natale, uditore vice pretore del mandamento 1° di Como, nominato vice cancelliere al tribunale di Monza;

Con decreti minist. del dì 4 e 13 luglio 1867:

De Feo Salvatore, portiere di stralcio alla Regia procura presso il tribunale di Avellino, collocato a riposo a sua domanda;

Paolini Giovanni, cancelliere della pretura di Cassine, sospeso dall' esercizio delle sue funzioni;

Mancini Beniamino, commesso di stralcio al tribunale di Teramo, tramutato al tribunale di Rossano.

Con decreti ministeriali del dì 1° agosto corrente sono stati composti i Giurì per la distribuzione dei premi alle Esposizioni ippiche nel modo che appresso:

Esposizione ippica di Catania:

Caltanissetta, Celefati Francesco.
Catania, Della Bruca barone Guglielmo.
Girgenti, Figlia Paolino.
Messina, Platania barone Giovanni.
Palermo, Guccia cav. Giuseppe, principe di Belmonte.
Siracusa, Schininà Francesco.
Trapani, Maccagnone principe Goffredo.

Esposizione ippica di Crema:

Bergamo, Zavaritt Giovanni.
Brescia, Maggi conte Berardo.
Como, Cornaggia marchese Giovanni.
Cremona, Rizzi Gio. Battista.
Pavia, Robolini nobile Gio. Battista.
Piacenza, Marazzani conte Camillo.
Sondrio, Rusconi Antonio.

Esposizione ippica di Ferrara:

Bologna, Felletti dott. Lisandro.
Ferrara, Varano marchese Rodolfo de'conti di Camerino.
Forlì, Benzi conte Scipione.
Pesaro, Mattei conte e cav. Giacomo.
Ravenna, Rasponi conte Ferdinando.

Esposizione ippica di Foggia:

Aquila, Properzi Gio. Battista.
Bari, D'Amelio barone Gio. Battista.
Catanzaro, Stranieri Gennaro.
Cosenza, De Caro Francesco.
Chieti, De Lellis barone Lelio.
Foggia, Barone cav. Giovanni.
Potenza, Ginestrelli cav. Ercole.
Reggio di Calabria, Griso cav. Bartolomeo.
Lecce, Giovinazzi cav. Ciro.

Esposizione ippica di Mortara:

Alessandria, Cavasanti conte Lorenzo.
Cuneo, Bruno di Tornaforte conte Paolo.
Genova, Negrotto marchese Lazzaro.
Novara, Leonardi conte Luigi.
Torino, luogotenente generale conte Martini di Cigala cav. Enrico.
Porto Maurizio, Rambaldi Eugenio.

Esposizione ippica di Padova:

Belluno, Tonetti conte Riccardo.
Mantova, Mambrini Domenico, veterinario.
Padova, Papafava conte Alberto.
Rovigo, Giolo Vincenzo.
Treviso, Galanti Francesco.
Udine, Morelli De Rossi dottor Giuseppe.
Verona, Pindemonte marchese Giovanni.
Vicenza, Gonzati Giacomo.
Venezia, Gallina Antonio.

Esposizione ippica di Pisa:

Arezzo, marchese Albergotti cav. Albergotto.
Ascoli-Piceno, Salvadori conte Luigi.
Firenze, Corsini marchese Pier Francesco.
Grosseto, Grottanelli Lorenzo.
Livorno, Maggi Fabio.
Lucca, Meuron Napoleone senatore.
Massa Carrara, Diana conte Gerolamo.
Macerata, Della Torre conte Luigi.
Perugia, Vincentini conte Pietro.
Pisa, Gherardi Del Testa Enrico.
Siena, Bianchi cav. Carlo.
Teramo, Schips Rinaldo.

Esposizione ippica di Reggio d'Emilia:

Modena, Gregori dottor Luigi.
Id. Borsari nobile Antonio.
Parma, Del Prato cav. Pietro professore.
Id. Casa dottor Emilio.
Reggio Emilia, Corbelli-Ferrari Luigi.
Id. Baroni Vincenzo.

Esposizione ippica di S. Maria Capua Vetere:

Benevento, Picone cav. Francesco.
Avellino, Capozzi Enrico.
Campobasso, Norante cav. Costanzo.
Caserta, Gallozzi Giacomo.
Napoli, Principe di Piedimonte.
Salerno, Atenolfi Pasquale.

Esposizione ippica di Sassari:

Sassari, Manca cav. Filippo.
Id. Tuforni conte Francesco.
Cagliari, Porqueddu cav. Antioco.
Id. Cauglia Paolo veterinario.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Nella tornata di ieri si procedette alla votazione per scrutinio segreto sopra cinque disegni di legge discussi nella seduta precedente; ma risultando che la Camera non si trovava in numero per deliberare, si sciolse la seduta con riserva di nuova convocazione per avviso recato a domicilio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Si fa noto che è ammesso il cambio dei francobolli postali da cent. 15 corretti con quelli da cent. 20.

Il cambio si eseguirà dagli uffizi postali del Regno durante tutto il volgente mese di agosto.

Firenze il 1° agosto 1867.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Corso normale per gli insegnamenti nautici in Genova.

Il corso normale per gli insegnamenti nautici è aperto a Genova col 1° settembre prossimo e durerà tre mesi. L'iscrizione degli aspiranti maestri ha luogo presso il preside di quel R. Istituto di marina mercantile e il tempo utile per essa è fissato a tutto il 15 agosto corrente. I corsi sono liberi e gli esami non obbligatorii. Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio si riserva di assegnare n° 4 premii di lire 400 ciascuno a quelli fra gli aspiranti al grado di professore che meglio avranno subito l'esame.

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tabella delle obbligazioni create con Regio editto 11 gennaio 1844 comprese nell'estrazione seguita il 30 luglio 1867, il capitale delle quali in lire 1000 caduna sarà rimborsato a cominciare dal 1° gennaio 1868.

Numeri delle obbligazioni.

6	9	15	19	44	77	84	92	133
136	138	141	148	150	151	174	183	190
196	202	211	236	248	249	252	267	275
305	333	347	350	353	359	362	370	373
377	394	396	402	419	424	448	467	477
482	488	504	529	536	538	549	551	553
563	571	583	589	597	607	614	632	636
643	644	651	674	679	686	694	708	715
720	722	748	753	762	788	796	809	858
859	860	872	900	903	935	941	951	959
969	973	980	988	992	994	1001	1014	1024
1039	1031	1053	1057	1074	1086	1100	1116	1137
1155	1156	1163	1171	1187	1189	1192	1227	1229
1236	1244	1249	1255	1259	1261	1272	1288	1301
1310	1323	1326	1365	1370	1376	1401	1403	1417
1420	1421	1422	1441	1443	1455	1484	1489	1502
1511	1534	1554	1555	1558	1572	1578	1590	1591
1594	1616	1622	1630	1637	1656	1681	1683	1684
1689	1700	1745	1767	1769	1784	1800	1802	1814
1816	1817	1825	1835	1843	1846	1848	1867	1869
1872	1882	1889	1901	1903	1930	1969	1989	1997
1999	2000	2009	2034	2037	2040	2045	2063	2065
2078	2090	2082	2086	2093	2100	2101	2132	2140
2150	2162	2163	2175	2206	2216	2222	2230	2234
2246	2279	2296	2303	2306	2311	2318	2321	2330
2364	2368	2370	2374	2384	2400	2433	2438	2441
2442	2450	2454	2458	2461	2465	2484	2488	2493
2494	2512	2521	2526	2528	2529	2560	2574	2577
2594	2595	2597	2600	2607	2619	2625	2629	2637
2661	2665	2703	2711	2716	2739	2744	2755	2763
2783	2789	2790	2830	2845	2876	2884	2904	2952
2961	2986	3039	3055	3056	3062	3064	3083	3090
3116	3121	3122	3125	3126	3134	3140	3145	3151
3156	3184	3211	3233	3235	3246	3279	3294	3316
3324	3340	3343	3364	3379	3397	3414	3415	3419
3448	3451	3481	3484	3491	3497	3505	3514	3523
3533	3546	3560	3564	3576	3587	3606	3625	3627
3629	3645	3654	3716	3720	3730	3742	3751	3760
3774	3802	3804	3811	3824	3828	3836	3870	3880
3885	3888	3921	3941	3950	3957	3988	3996	3997

Torino, il 30 luglio 1867.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

Nell'elenco delle ricompense accordate dal Giurì dell'Esposizione Universale di Parigi, elenco inserto in questa Gazzetta del 20 luglio ultimo, alla categoria delle *Menzioni onorevoli* al n° d'ordine 22, invece di « Vadda dott. Stefano da Firenze, id. 11 », vuolsi leggere: « Fadda dott. Stefano, ecc. »

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — COMMISSARIATO GENERALE DELLE FERROVIE

PRODOTTO della Tassa del decimo sui trasporti a grande velocità nel 1° trimestre 1867.

RETI o LINEE	Trasporti ordinarii				Trasporti per conto del Governo				TOTALE GENERALE
	Viaggiatori	Bagagli	Merci	TOTALE	Viaggiatori	Bagagli	Merci	TOTALE	
Società delle ferrovie dell'Alta Italia.									
Rete del Piemonte	185,969 84	8,253 85	37,483 35	231,707 04	14,726 18	1,686 54	2,016 92	18,429 64	250,136 68
Id. Lombardia	97,774 50	3,697 25	18,300 70	119,772 45	6,639 48	388 77	979 47	8,007 72	127,780 17
Id. Italia Centrale	82,143 66	5,138 52	15,795 60	103,077 78	16,667 31	1,222 83	2,156 82	20,046 96	123,124 74
Società della ferr. Central Canavese.									
Settimo-Volpiano	1,084 43	»	4 52	1,008 95	»	»	»	»	1,088 95
Società delle ferrovie Meridionali.									
Rete Adriatica	69,078 32	3,692 58	9,496 22	82,267 12	15,775 60	2,035 45	»	17,811 05	100,078 17
Id. Tirrena	26,521 60	371 »	1,329 23	28,221 83	978 78	»	217 09	1,195 87	29,417 70
Id. Lombarda	6,101 91	6,101 91	11 10	6,262 56	318 09	18 09	»	333 18	6,598 74
Società delle ferrovie Romane.									
Sezione Nord	108,324 42	5,635 33	11,747 50	125,707 25	8,079 91	902 69	510 39	9,492 99	135,200 24
Id. Sud — Linea Ancona-Orte	28,162 16	2,239 »	3,324 22	33,725 38	2,067 95	204 44	202 17	2,474 56	36,199 94
Id. Sud — Linea Napoli al Liri, ecc.	38,584 72	2,200 89	1,749 32	42,494 93	3,015 91	156 46	54 47	3,226 84	45,721 77
Id. Central Toscana	9,381 01	509 43	1,137 76	11,028 20	684 81	89 32	60 82	834 95	11,863 15
Società della ferr. Vittorio Emanuele.									
Linea Reggio-Lazzaro / Id. Palermo-Termini / Id. Messina-Catania	25,069 10	807 16	738 49	26,614 75	658 03	24 41	19 08	701 52	27,316 27
TOTALI	678,155 67	32,694 56	101,118 01	811,968 24	69,612 05	6,729 »	6,217 23	82,558 28	894,526 52
TOTALI dell'anno	678,155 67	32,694 56	101,118 01	811,968 24	69,612 05	6,729 »	6,217 23	82,558 28	894,526 52
Prodotto ottenuto nel 1° trimestre 1866.	665,905 54	29,328 46	88,139 64	783,373 64	43,724 09	1,323 06	2,171 48	47,218 63	830,592 27
DIFFERENZA in più	12,250 13	3,366 10	12,978 37	28,594 60	25,888 96	5,405 94	4,065 75	35,339 65	63,934 25
DIFFERENZA in meno	»	»	»	»	»	»	»	»	»

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Camera dei Comuni, tornata del 26 luglio.

Il signor Blake fece osservare alla Camera la insufficienza del regime alimentare nelle prigioni d'Irlanda, e propose una mozione per reclamare l'intervento del governo per far cessare quel deplorabile stato di cose.

Il signor Brady secondò la mozione dicendo che è indispensabile nutrire i carcerati, onde quando hanno espiato la pena abbiano le forze necessarie per lavorare. Esaminando le statistiche vede che il mantenimento di un carcerato in Irlanda costa 3 *pence* (30 centesimi) il giorno. Esso fa due pasti, uno consiste in 14 oncie di pane da munizione e l'altro in 8 oncie di granturco. Beve del siero tanto agro che non si può trangugiare. A Gibilterra i prigionieri hanno la mattina una pinta di cacao e 12 oncie di pane; a desinare del pesce e della carne fresca senza ossi, della zuppa e del pane, per cena una pinta di avena bollita e 9 oncie di pane. La differenza è evidente.

Il signor Heygate disse che il signor Blake rende un segnalato servigio parlando di cosa che merita tutta la sollecitudine del governo. Ei sa da sorgente sicura che i prigionieri sono trattati malamente, e che quando escono dal carcere sono troppo deboli per lavorare.

Lord Naas sostenne l'importanza della discussione. È vero che il regime delle carceri in Irlanda è inferiore a quello degli altri paesi. E la ragione è la seguente: nel 1849 la carestia era tale che gl'Irlandesi commettevano dei delitti per farsi mettere in prigione ed avere in tal modo i mezzi di sussistenza. Allora fu risoluto di diminuire l'ordinario per frenare quelli abusi. Nel 1850 fu diminuito di nuovo, e poi nel 1854. Il governo si occupa di questa controversia e spera di depositare sul banco della Camera un progetto di legge sulla disciplina delle prigioni in Irlanda prima della fine della sessione, affinchè possa essere esaminato dopo la proroga e discusso alla apertura della prossima sessione. (*Applausi*). Egli brama udire anche de' medici distinti per stabilire un regime sufficiente e sano. Dopo alcune osservazioni del signor Grey la mozione fu ritirata. (*Times*).

Il signor Griffith domandò se il Governo francese ha fatto delle rimostranze alla Prussia intorno alle garanzie che quella reclama per la protezione dei tedeschi nello Schleswig settentrionale, come condizione della esecuzione dell'articolo 5 del trattato di Praga, e se l'Inghilterra ha manifestato su ciò il suo concetto.

Lord Stanley rispose che ebbero luogo delle comunicazioni, ma che non può entrare in particolarità sulla loro natura esatta. Quando verrà il momento convenevole quelle particolarità saranno comunicate al Parlamento.

— Londra, 29 luglio.

Oggi alla Camera dei lords, lord Halifax ha presentato e sviluppato un emendamento che mira a dichiarare sufficiente quella parte del *bill* della riforma che riguarda la ripartizione delle sedi elettorali. Il quale emendamento, appoggiato dai lords Grey, Ripon, Cleveland e Russell, e combattuto dai lords Malmesbury e Buckingam, è stato respinto da 100 voti contro 59.

Londra, 30 luglio.

La Camera dei Lords ha adottato con 121 voti contro 89 l'emendamento di lord Cairns che stabilisce a 15 lire (invece di 10) la tassa del fitto necessario per conferire il diritto di suffragio.

— Il *Morning Post* dice che il linguaggio identico tenuto a Berlino dalla Francia e dalla Russia avrà probabilmente eccellenti risultati; dice che la Prussia cederà, e che sarà ottenuto uno scioglimento pacifico della questione dello Schleswig.

— Si legge nel *Times*:

Dicesi che i nostri prigionieri in Abissinia desiderano l'intervento armato, e che amano meglio la morte pronta che la certezza di una lenta agonia. Ma fosse pur vero, non siamo sicuri che possano giudicare se saranno messi in libertà. Il Ministero degli esteri dovrà avere la perfetta certezza che tutte le pratiche resteranno senza risultato, prima di mettere in pericolo la vita dei prigionieri, anche col loro consenso.

— Lo *Standard* fa le seguenti considerazioni per stimolare il Governo a fare la spedizione in Abissinia:

Nel tempo della fredda stagione, ossia dall'ottobre all'aprile il clima dell'Abissinia, secondo quello che dicono tutti i viaggiatori, è uno dei più sani del mondo, e anche nelle valli è sopportabilissimo alle costituzioni europee.

La stagione calda non sarebbe nemmeno quella intollerabile ad un esercito inglese come non lo è la state nel Penjab. Il territorio è ferace e ricco di molte cose utili. È vero che manca d'acqua sopra alcuni dei versanti occidentali del grande altipiano etiopico, ma non però lungo la strada ove dovrebbe passare l'esercito inglese.

Da Massatah a Magdala vi sono circa 250 miglia, (circa 100 leghe, 400 chilometri) e la strada è quella di quasi tutto il commercio del paese. Il porto di Massatah è in un'isola, occupata dal nostro alleato il vicere d'Egitto e non vi sarebbe difficoltà per lo sbarco dei nostri soldati. È per ultimo le provincie situate immediatamente sulla riva del mare sono indipendenti da Teodoro, ed i loro capi non solo non ci sarebbero avversi ma vedrebbero con piacere la nostra spedizione. Nutrono odio comune contro l'imperatore, e non provano odio nazionale contro gli *invasori inglesi*.

Se le difficoltà fossero anco dieci volte più grandi non potrebbero esimerci da un obbligo sacro. È cosa intolerabile che sulla terra un re tanto barbaro, per quanto sia lontano, possa schivare le conseguenze di un delitto perpetrato contro l'Inghilterra. Noi ci vantiamo che il nostro impero fa il giro del mondo. È dunque troppo che tentiamo di penetrare, fino a cento cinquanta miglia nell'interno dell'Abissinia? Del resto è troppo tardi per discutere la quistione.

Nè lord Stanley nè la sua amministrazione sono responsabili di questo errore abissinio. Ad essi incombe solo il cómpito di riparare al male e salvare almeno coloro che sarebbero vittime di un errore cui essi non ebbero parte.

— Si legge nel *Daily News*:

Il signor Campbell Johnson che fu mandato a Candia da alcuni membri del Parlamento inglese per raccogliere informazioni positive sulla situazione dell'isola è tornato testè a Londra con gran copia di documenti autentici. Probabilmente quei documenti saranno presto pubblicati.

Finalmente si saprà il vero sulla situazione dell'isola, rimasta finora tanto oscura, in mezzo alle relazioni contraddittorie dei Greci e dei Turchi.

— Si legge nello stesso giornale:

Malta, 22 luglio.

La fregata a vapore austriaca la *Novara*, con l'insegna del commodoro Diefiva, è arrivata a Malta stamani prestissimo venendo da Pola. Quella nave deve andare a Vera Cruz con l'ammiraglio Tegethoff per reclamare la salma dell'imperatore Massimiliano. Le due altre fregate austriache la *Schwartsemberg* e l'*Arciduca Ferdinando* sono tuttavia nel porto di Malta.

— Si legge nel *Church News*:

Il Papa pensa di stabilire di nuovo nella Scozia la gerarchia cattolica romana, dando la giurisdizione territoriale ai vicari apostolici, e nominando altri vescovi. Vi sarà un arcivescovo di Glascovia con sei suffraganti. I loro vescovati rispettivi saranno quelli di Edimburgo, di Perth, di Aberdeen, d'Inverness, di Stirling e di Kilmarnock.

FRANCIA. — Leggesi nel *Journal des Débats*:

Una nota della *Patrie* che riproduciamo più sotto (vedi la *Gazzetta* di ieri) spiega ciò che vi fosse di contraddittorio in apparenza fra le assertive categoriche della stampa tedesca e le smentite egualmente formali inflitte alla medesima dal *Moniteur*. Il governo francese non ha evidentemente spedita in questi giorni al nostro ambasciatore a Berlino una *nota* di cui dovesse rimettere copia o dare ufficialmente lettura al ministro degli affari esteri del re Guglielmo; ma « è però verissimo che la esecuzione del trattato di Praga ha provocato uno scambio di conversazioni fra il gabinetto di Berlino e i rappresentanti delle grandi potenze » e sono due mesi

circa che tali conversazioni sono impegnate. « È verissimo infine che, or sono pochi giorni, il signor de Thile ha ricevuto, come accade frequentemente, gli ambasciatori di Francia e di Russia e che in uno dei loro convegni *il signor Lefèvre de Behaine che sostituiva il signor Benedetti* assente in congedo, precisamente come il signor de Thile sostituisce il signor de Bismark, *ha potuto precisare meglio le vedute del suo governo*, edotto dell'ultima risposta della Danimarca. » Non è proibito supporre che ciò che ha permesso al sostituito del signor Benedetti « di precisar meglio le vedute del suo governo » era non una nota senza dubbio ma un dispaccio che egli avrà ricevuto da Parigi. Se, a proposito di affari tedeschi, ci si permette di usare espressioni tolte da filosofi d'oltre Reno, tale può essere la sintesi che concilia la tesi dei fogli ufficiosi di Berlino e l'antitesi del giornale ufficiale di Parigi.

Noi dubitiamo molto che la spiegazione pubblicata dalla *Patrie* soddisfaccia i giornali prussiani. La *Gazzetta Nazionale* di Berlino in ispecie ci contende qualunque diritto di mischiarci in un modo o nell'altro nell'affare dello Schleswig. « È forse troppo lungo tempo, essa dice, che noi permettiamo alla Francia di esercitare una critica inconveniente sui nostri affari interni. » Secondo questo giornale, la nostra « pretesa di aver voce nella questione per la determinazione della frontiera settentrionale dello Schleswig è in ritardo di due mesi. » Il solo diritto che abbia oggi il governo francese, sempre secondo il citato giornale, è di « esprimere la sua opinione » sui risultati finali delle trattative fra Berlino e Copenaghen. Varii giornali in Prussia tengono press'a poco lo stesso linguaggio. Speriamo che la nota pacifica pubblicata dal *Moniteur* valga a calmarli.

— La *France* scrive:

Nei dipartimenti si è attivamente occupati delle elezioni per i Consigli generali e per i Consigli di circondario.

Il numero dei membri da eleggersi e per questo rinnovamento parziale è di 2,600.

PRUSSIA. — L'*Augsbourg Zeitung* annunzia che i lavori delle officine militari e degli arsenali vengono spinti con grande attività. A Sommerda dove cominciarono i fucili ad ago si lavora senza posa. Altrettanto avviene a Spandau e a Suht.

Fin da questo momento la Prussia si trova in grado di armare con fucili ad ago che in parte sono di nuovo modello, non solo l'infanteria della Confederazione del Nord, ma anche il primo banno della landwehr, e in caso di necessità, anche il secondo banno.

— La *Gazzetta di Colonia* annunzia che il granduca di Baden ha elaborato un progetto secondo cui tutti i sovrani della Germania si costituirebbero in Camera dei Pari sotto la presidenza del re Guglielmo ed a questo scopo farebbero sagrifizio di una parte dei loro diritti di sovranità.

— La *Gazzetta d'Assia* in data di Cassel 30 luglio pubblica un telegramma con cui si annunzia che il re di Prussia ha data, al signor Nebelthan primo borgomastro di Cassel, l'assicurazione che la misura relativa alla fusione del Tesoro assiano col prussiano venne sospesa, che una nuova inchiesta avrà luogo e che i diritti del paese verranno presi in seria considerazione.

AUSTRIA. — Leggesi nell'*Osservatore Triestino*:

S. M. la regina dei Belgi partì iersera da Miramar, unitamente a S. M. l'imperatrice Carlotta. La sventurata principessa acconsentì di seguire sua cognata e di recarsi nel Belgio. Dessa ignora ancora la morte di Massimiliano.

Lungi dal provare una ripugnanza per trasferirsi altrove, come erasi in Trieste divulgato, in ogni tratto del suo volto, pur troppo dimagrito, scorgevasi come l'eccelsa donna volonterosa si recasse in seno alla propria augusta famiglia.

Dal castello giunse in cocchio alla stazione di Miramar sempre a fianco di S. M. la regina, pregandola volerle presentare le persone del suo seguito, colle quali si trattenne qualche istante coll'affabilità che sempre distinse questa sventurata principessa. Facendo poi gli onori della propria residenza, volle cedere il passo a S. M. la regina, montando dopo di lei nel medesimo compartimento (vagone), frattanto il seguito, nel quale figuravano i due medici di S. M., prendeva posto nelle carrozze attigue, e si partì immediatamente per Nabresina, da dove il console generale signor Morpurgo ebbe l'onore di prender congedo dalla regina, augurando alle Maestà Loro che il viaggio cominciato sotto auspici tanto propizi, abbia a felicemente proseguire sino al destino.

SVIZZERA. — Leggesi nella *Gazzetta Ticinese* in data di Berna 29 luglio:

Il Governo di Ginevra sarà interrogato circa al nuovo viceconsole in quella città che vien proposto dal Governo italiano.

Il signor ministro Pioda a Firenze manda la risoluzione stata presa dal Consiglio dei ministri per dispensare le società di commercio svizzere dal prestito forzato nelle quali non abbia parte veruno italiano. Questa dichiarazione sarà pubblicata nel *Foglio Federale*. Il signor Pioda poi ne ha già dato egli stesso comunicazione a tutti i consoli svizzeri in Italia, ed a tutti gli svizzeri interessati.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Ci è grato, scrive la *Lombardia*, annunciare l'atto generoso con cui il signor Prospero Moisè Loria fece tenere al municipio di Milano in rendita dello Stato annue lire 165 da erogarsi a perpetuità nella somministrazione della minestra agli alunni dell'asilo infantile di San Celso o di quello che fosse per succedergli.

Il medesimo offerse in dono al Museo patrio archeologico i pregevoli affreschi scoperti nella demolizione della chiesa del Giardino, ch'egli acquistò dal comune per sede di fabbrica.

— Leggesi nello stesso giornale che nel cortile del palazzo, già del Senato, venne in questi giorni provvisoriamente collocata una statua colossale in marmo, proveniente da Carrara, rappresentante Aronne, opera del cav. Strazza. Il suo peso è di quintali 175, e il trasporto da Carrara a Milano costò lire 2500. Questa statua e l'altra di Mosè, che pure in Carrara sta sbozzando lo scultore Tantardini, erano destinate all'altare della Madonna del nostro duomo; ma si è trovato che in quella località sarebbero mancate di luce, per cui si deve pensare a più conveniente collocamento.

— L'ingegnere Cereda, membro operoso del Consiglio dell'Ospedale di Milano, ha scoperto nei sotterranei dell'Ospedale medesimo una quantità di lavori in marmo predisposti per compiere la facciata vecchia dello stabilimento. Si crede che giacessero là dentro da quattro secoli. A giorni ne farà rapporto al Consiglio, proponendo che sieno posti a luogo.

— L'*Industriale Romagnolo* reca i seguenti ragguagli intorno allo smalto inglese per i vasi di ferro che servono agli usi domestici:

Da molti anni i manifattori stranieri usano di ricuoprire la superficie interna delle pentole, delle casseruole, e degli altri vasi di ferro per uso di cucina, con un strato di smalto bianco in qualche modo simile a quello che si sovrappone alle comuni terraglie.

Questa industria, nata sul finire del secolo scorso, riceve un notevole incremento dalla ditta Bartelomus Augusto, che fondò a Brunn nel 1833 una manifattura di vasi di ferro smaltati: ad imitazione della quale sorsero poi quelle della Prussia e dell'Inghilterra. Questi smalti possono essere dipinti, come le porcellane, e come gli smalti, sopra lastre di ottone, che si vedono talvolta anche in lavori antichi.

Le ricette per ottenere buoni smalti sul ferro sono varie, ma tra tutte oggi si dà la preferenza a quelle usate in Inghilterra, che noi trascriviamo da un giornale di Vienna.

Per ricuoprire di smalto la superficie interna dei recipienti di ferro, dapprima questi si riscaldano fino al color rosso incipiente entro la sabbia infuocata; si lasciano lentamente freddare, e dopo mezz'ora si ripuliscono all'interno con sabbia intrisa in acido solforico, oppure per mezzo di acido cloridrico, o solforico allungati con acqua.

Lo smalto si compone di

6 parti di vetro (Flint).
3 » di borace.
1 » di minio.
1 » di ossido di stagno.

Si polverizzano tutte queste sostanze, si mescolano e poi si riscaldano per 4 ore fino al color rosso; in ultimo si eleva la temperatura in modo da fondere la massa, che si getta tutta ad un tratto nell'acqua fredda. Una parte della materia ottenuta si mescola con 2 p. di polvere di ossa e con tanta acqua quanta basta per formare una poltiglia, con la quale si ricuopre l'oggetto, che poi si riscalda ad alta temperatura entro una muffola perchè avvenga la vetrificazione.

Sopra questo primo strato se ne applica un secondo composto delle seguenti materie:

32 parti di cenere d'ossa, o d'ossa calcinate.
16 » di caolino o terra da porcellana.
14 » di feldspato.
4 » di potassa.

Queste materie si polverizzano, si infuocano e poi si gettano nell'acqua fredda. — La materia polverizzata ottenuta si unisce con:

16 parti di vetro (Flint).
5 1/2 » di cenere d'ossa
3 » di quarzo calcinato

Si forma al solito una poltiglia che si applica all'oggetto, e poi si fa vetrificare.

Il terzo ed ultimo strato si dà con:

4 parti di feldspato.
4 » di sabbia silicea pura.
4 » di potassa.
6 » di borace.
1 » di ossido di stagno, e di arsenico bianco.
1 » di nitro e di calce buona.

La massa infuocata, e divisa colla rapida immersione nell'acqua fredda, s'impasta con 5 1/2 parti di ossa calcinate e 3 p. di quarzo, e poi si applica sull'oggetto nel solito modo. Infine l'oggetto smaltato si pone in una muffola riscaldata con un forno simile a quello che si usa per cuocere le porcellane.

I tre strati fondendosi insieme ne formano un solo intieramente omogeneo, e per tal modo si ottiene uno smalto bianco come la porcellana, tenacemente aderente, che può essere dipinto con ossidi metallici. Con questo smalto inoltre si possono formare lettere, cifre e disegni sugli oggetti di ferro, che risaltano pel contrasto del color bianco col colore speciale del ferro. — In ultimo faremo avvertire che quest'industria, che potrebbe dare non piccoli guadagni, per quello che è a nostra cognizione, in Italia ancora non è da alcuno esercitata.

— Intorno al nuovo Dominio del Canadà, la cui costituzione fu promulgata il 1° luglio ultimo ad Ottawa da lord Monck governatore generale della Confederazione, aggiungiamo i seguenti particolari che sono tolti ad una lettera da Quebec 10 luglio al *Moniteur universel*.

La provincia di Quebec ha una superficie di 210,000 miglia e contiene una popolazione di 1,300,000 circa anime, delle quali più di due terzi sono di origine francese, non parlano che il francese e professano la religione cattolica. Questa provincia possiede la più bella città dell'America inglese, Montreal, la quale contiene 130,000 circa abitanti, e la città di Quebec, la meglio fortificata, la Gibilterra di quelle regioni, la quale è popolata da 70,000 anime.

La provincia d'Ontario, la più favorita per clima e fertilità, novera 1,810,000 circa abitanti disseminati sopra una distesa di 121,200 miglia quadrate.

Il Nuovo Brunswick ha 295,000 abitanti sopra una distesa di 27,000 miglia quadrate.

La popolazione della Nuova Scozia supera la cifra di 360,000 anime entro un territorio di 18,600 miglia quadrate.

La Confederazione del Canadà estendesi adunque sopra un territorio che misura 377,000 miglia quadrate, le cui varie popolazioni sommano insieme a 3,710,000 anime circa.

Quando le isole di Terranova e Principe Edoardo saranno entrate in questa Confederazione, la popolazione totale sarà di 4,000,000 di anime.

Il governatore generale ha subito dopo la promulgazione della Costituzione e la prestazione del giuramento composto il Ministero della Confederazione. Gli eletti sono:

Sir John A. Macdonald, ministro della giustizia ed avvocato generale. Egli era nell'ultimo Ministero avvocato generale dell'Alto Canadà.

W. Mac Dougall, ministro dei lavori pubblici. Era ultimamente segretario provinciale.

W. Howland, ministro delle entrate interne. Occupava testè il posto di ministro delle finanze.

Fergusson Blair, presidente del Consiglio privato. Egli teneva già questa carica nel Ministero precedente.

Alessandro Campbell, direttore generale delle poste. Egli era commissario delle terre della Corona, dipartimento che ora cessa di esistere, ciascuna provincia assumendosi l'amministrazione delle proprie terre.

Questi cinque membri del gabinetto appartengono alla provincia d'Ontario, già Alto Canadà.

Giorgio Cartier, ministro della milizia. Egli era nell'ultimo Ministero avvocato generale pel Basso Canadà.

Alessandro Galt, ministro delle finanze. È questo il posto che ha sempre occupato al potere.

J. Ch. Chapais, ministro dell'agricoltura. Era stato ministro dei lavori pubblici.

Hector Langevin, segretario di stato del Canadà. Fu procuratore generale del Basso Canadà e più tardi mastro generale delle poste.

Samuel Tilley, ministro delle dogane. Egli fu lungo tempo capo del governo della provincia del Nuovo Brunswick

Adams G. Archibald, segretario di stato per le provincie. Gli uffici di questa carica non sono ancor chiaramente definiti.

Edoardo Kenny, ricevitore generale. Faceva parte del potere esecutivo della Nuova Scozia.

Tutti i ministri furono poscia nominati membri del Consiglio privato della regina pel Canadà.

— La *Revue des cours scientifiques* riferisce un fatto che, quantunque noto, non lascia d'essere curioso.

Durante il soggiorno che fecero nel 1840 sul ghiacciaio dell'Aar alcuni naturalisti neusciatellesi, trovarono in gran copia un animaletto agile e saltellante, la così detta pulce de' ghiacciai. Di tutti gli abitatori delle nevi è questo senza dubbio il più curioso da osservare, essendo che penetra entro il ghiaccio apparentemente il più compatto e vi circola con grande rapidità. Ciò prova che i massi di ghiaccio che ci sembrano i più omogenei son pieni di fessure che l'occhio non distingue facilmente.

— Leggesi nel *Courrier des Etats-Unis*:

Il teatro comico, situato nella quinta via tra Franklin avenue e Washington street a San Luigi, è stato intieramente ridotto in ceneri il 13 luglio alle 2 del mattino. L'origine dell'incendio è ignota. Il teatro aveva il valore di 75,000 dollari, e gli attrezzi di 12,000. Colle altre perdite cagionate dalla distruzione della guardaroba degli attori e dai guasti subiti dai fabbricati attigui si ha un danno approssimativo di 110,000 dollari, parzialmente coperti dalle assicurazioni.

— Scrivono da Roscoff nel dipartimento del Finistère al *Moniteur du soir*:

Il *Prince-Jérôme*, tornando dall'Inghilterra con a bordo il principe Napoleone, ha fatto sosta nel piccolo porto di Roscoff, dopo essere sfuggito ad un gran pericolo cagionato da un fenomeno piuttosto straordinario, almeno nei nostri paraggi, e prodottosi ieri nella Manica.

Durante tutta la notte il cielo era, per tempo limpidissimo e assai freddo, solcato da lampi.

Il mattino susseguente i doganieri ci annunziavano che era da aspettare qualche cosa straordinaria. Quei doganieri sono marinai che passano la vita lungo le coste e conoscono mirabilmente i segni del tempo.

Non s'erano ingannati.

Verso le 10 fu veduto il cielo coprirsi dalla parte dell'Inghilterra; ma le nuvole non occupavano che uno spazio molto piccolo.

Bentosto si sentì il tuono romoreggiare con furore, scintillò la folgore, ma solo sopra un ristrettissimo spazio di mare.

Per l'Oceano sarebbesi detto che era una tempesta in un bicchiere d'acqua; cionondimeno infuriava con intensità grande sul suo passaggio. La si vedeva turbinare sui flutti. Era un ciclone in miniatura.

Verso le 10 si sentirono tre colpi di cannone. Era egli forse una nave in pericolo? Ciò era poco probabile. Come mai infatti questo piccolo grosso tempo avrebbe potuto minacciare una nave?

Si aspettò. Non si ripeterono più colpi di cannone.

Verso mezzogiorno tutto era tornato calmo. Ma alle 5 la popolazione intiera corse al porto. Era in vista una nave da guerra.

Era il *Prince-Jérôme*, che molti credono una piccola nave, quantunque misuri 106 metri di lunghezza, misura da far sorgere invidia a molte fregate.

La nave, troppo forte per potere entrare, restò nel gran canale di Tizi-Aouza, e il principe Napoleone sbarcò col suo stato maggiore.

Si seppe allora ciò che era accaduto in mare. Due trombe enormi avevano minacciato la nave. Il meno che avrebbe potuto accaderle, se vi fosse stata presa, era di restare disalberata.

Si sa che le trombe sono specie di tifoni giganteschi che si stabiliscono fra il mare e le nuvole e sono animate da un movimento rotatorio più o meno rapido.

Nulla di più terribile che questi fenomeni così poco frequenti sulle nostre coste. Furono vedute navi grandissime essere portate via come fuscellini di paglia e schiacciate in un batter d'occhio.

Il comandante del yacht aveva subito fatto caricare i cannoni per essere in grado di rompere le trombe colle palle. Aveva poi dato ordine di sottrarsene a tutto vapore. Ma il cannone fu inutile perchè la nave vinse in corsa la tempesta e se ne svincolò.

È però probabile che un'altra nave sia stata ridotta a dover sparare; quindi le detonazioni che sentimmo.

Questi fatti ci furono raccontati dai marinai mentre il principe visitava Roscoff e andava sino a Saint-Pol de Léon.

La nave ripartiva stamane all'alba.

Nissuna notizia di naufragio.

— La tarda apertura della navigazione nel Mar Bianco ha cagionato molti danni nei paraggi di Arcangelo. Il numero delle navi perite prese nei ghiacci non è ancora noto esattamente, ma credesi che non siano minori di sessanta. Gli equipaggi di alcune di quelle navi si salvarono e furono condotti ad Arcangelo. La *Stella polare*, shooner a elice della marina imperiale, fu mandata a Arcangelo per portare soccorso alle altre. (*Correspond. russe*).

— Si legge nel *Salut public* di Lione:

Da Marsiglia giungono delle tristi notizie dall'Algeria. La nostra colonia africana sarebbe minacciata dalla carestia.

Molti anni di cattive raccolte, due invasioni di cavallette posero i coloni e gl'indigeni a due dita dalla ruina. In questo momento mancano tutti i cereali nell'Africa francese. In alcuni luoghi non resta più che un solo chicco di provvigione.

Gli Indigeni conducono lentamente le loro mandre, che sono tutta la fortuna loro, verso le città littoranee per cambiarle con qualche sacco di grano od orzo, perchè il nutrimento non manca solo agli uomini, ma anche alle bestie. La magrezza dei montoni che i Beduini hanno venduto sui mercati di Philippeville, di Bona e di Orano, indica che è sempre più difficile provvedere alla loro sussistenza.

Marsiglia ha mandato grano e orzo in assai grande quantità, ma per quanto grande sia la copia della roba mandata non può bastare al bisogno.

Il 15 luglio il prezzo del grano era tra 22 franchi l'ettogramma (a Dellys) e 34 franchi; l'orzo 12 e 15 franchi e 50 centesimi. Lo che per l'Algeria è una media esorbitante.

Il governator generale ha pregato il signor Levert, prefetto delle Bocche del Rodano di avvisare dello stato delle cose la Camera di commercio, sperando che l'alto prezzo dei cereali in Africa spingeranno i negozianti di Marsiglia a mandare dei grani nei porti dell'Algeria.

— Vicino a Salles d'Aude (circondario di Narbona), scavando un pozzo artesiano, è stata scoperta una fontana ardente. Il signor Tournal, che ha scritto la relazione di questa notizia geologica, ha osservato lo sprigionamento del gas idrogeno carbonato. L'acqua, satura di solfato di magnesia, è purgativa. Il gas arde con una fiamma rossiccia senza odore di bitume o d'idrogeno solforato.

Il pozzo è stato forato sulla riva sinistra dell'Aude, in una pianura che è a soli due metri sopra il livello del mare, formata dalle alluvioni limacciose del fiume.

La sonda prima ha traversato sei metri di fango, poi una terra scura che contiene degli avanzi di legno mezzo carbonizzato. Poi venivano per ordine di successione dei calcari lacustri, bianchi, terziari con delle marne azzurre, delle conchiglie marine e degli avanzi di grandi ostriche.

A 70 metri si trovò la sorgente d'idrogeno carbonato. (*Moniteur Universel*).

— Gl'Indiani pigliano il tabacco, ma hanno uno strumento per fare entrare il tabacco nelle narici. Cosa strana! Sono selvaggi che si serviranno delle dita per mangiare una minestra o un dolce, e che inventeranno un arnese speciale per pigliar tabacco. Gl'Indiani non prendono il tabacco con le dita perchè la quantità di tabacco presa tra le dita per essi non basta, sicchè dovendo tornare molte e molte volte alla tabacchiera sarebbero spossati di fatica. Per lo che dopo lunghi studi hanno adottato un grazioso istrumentino composto di tre pezzi separati: una tavolozza, due pennelli e una canna.

La cosa più importante è la canna, ha due rami forati, muniti di due piccoli imbuti che l'Indiano mette nelle narici, due rami si riuniscono in un solo che ha la forma di un Y. Polverizzato il tabacco nella tavolozza con una pietra, l'Indiano riunisce coi pennelli la polvere, v'immerge la punta della canna, introduce i due rami superiori nelle narici e aspira come una foca. Il tabacco si precipita nelle narici del selvaggio, che si crede un uomo al settimo cielo. La piccola macchina da pigliar tabacco è esposta all'Esposizione universale dal signor Thirion, console a Venezuela. (*Avenir National*).

— Gli alberi dell'Australia e particolarmente quelli della provincia di Victoria arrivano spesso ad una altezza meravigliosa. Un Karri eucalipto (*eucaliptus coloss.*) misurato da Pemberton Walcott, in una valle dell'Australia orientale si alza 400 piedi, quattro uomini a cavallo possono entrare nell'interno del tronco e muoversi facilmente. Il signor Boyle misurò un *eucaliptus amigdalina* che buttò a terra in una gola della montagna di Dandenong, e lo trovò lungo 420 piedi e largo in proporzione. Un albero della stessa specie aveva le seguenti dimensioni:

Lunghezza del tronco dalla base fino al primo ramo 295 piedi; diametro del tronco alla altezza del primo ramo 4 piedi; lunghezza del tronco dal primo ramo fino al punto ov'era rotta la sommità dell'albero, 70 piedi; diametro del tronco a quella altezza 3 piedi; lunghezza totale del tronco dalla base alla rottura 365 piedi; il tronco a tre piedi dal terreno girava 41 piedi.

Due altri *eucaliptus amigdalina*, misurati a quattro piedi dal terreno, dettero la circonferenza, uno di 53, l'altro di 81 piedi; verso le sorgenti dello Yarra e del Latrobe alcuni arrivano all'altezza di 500 piedi.

Gli alberi dell'Australia gareggiano in altezza se non in grossezza con i celebri giganti delle foreste della California, i *sequori Wellingtonia*. La cima loro darebbe ombra alla sommità del più alto campanile del mondo, quello della catedrale di Strasburgo e oltrepasserebbe la piramide di Ceope. (*Times*).

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 17, 18 e 19 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario, e gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento generale giudiziario approvato col R. decreto 14 dicembre 1865, n° 2641;

Visto il R. decreto 17 maggio 1866 n° 2921 col quale è determinato per ora a quattrocento il numero degli uditori per tutto il Regno e sono fissate le materie sulle quali deve versare la prova del concorso;

Visto il numero attuale degli uditori;

Decreta:

Art. 1. È aperto il concorso per numero cento posti di uditore. Esso avrà luogo nei giorni 11, 13, 15, 18 e 20 del prossimo venturo mese di novembre.

Art. 2. Le istanze coi documenti relativi per l'ammissione al concorso dovranno essere presentate ai procuratori del Re presso i tribunali civili e correzionali nella cui giurisdizione dimorano gli aspiranti a tutto il 15 settembre prossimo, per essere trasmesse dai procuratori generali al Ministero prima del 30 stesso mese.

Dato a Firenze, addì 12 luglio 1867.

Pel ministro: GRIGLIERI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 1.

È arrivato il principe Umberto.

Situazione della Banca: Aumento numerario milioni 6 4/5; portafoglio 6 2/3; biglietti 26 2/3. Diminuzione anticipazioni 3 1/5; tesoro 4/5; conti particolari 2 1/3.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	31	1
Fondi francesi 3 %	68 92	69 10
Id. 4 ½ %	100 —	— —
Cons. ital. 5 %	49 10	49 30
Id. 15 agosto	49 35	49 50
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	336	338
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	221	—
Azioni str. ferr. *Vittorio Emanuele*	70	70
Id. Lombardo-venete	370	370
Id. Austriache	452	457
Id. Romane	75	72
Obbligazioni str. ferr. Romane	106	109
Id. prest. austriaco 1865	320	320
Id. in contanti	323	—

Londra, 1.

Consolidati inglesi	94 ¼	94 ⅛

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 1° agosto 1867, ore 8 ant.

Barometro lievemente abbassato nel nord, stazionario nel sud. Temperatura diminuita. Cielo nuvoloso. Mare calmo. Domina e forte nel sud il vento d'est.

Barometro basso al nord; alto in Iscozia ed in Irlanda. Pioggia in molte parti della Francia e della Spagna, dove il barometro è sceso.

Qui pure si è abbassato di 1,5 nella mattina. Stagione instabile e da pioggia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 1° agosto 1867.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 753,6	mm 751,0	mm 749,2
Termometro centigrado	25,0	31,0	21,0
Umidità relativa	41,0	26,0	43,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo sereno	nuvolo sereno
Vento direzione	SO	N	N
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura { massima + 31,5 ; minima + 15,5 }
Minima nella notte del 2 agosto + 16,0.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO — Domani, 3 agosto, prima rappresentazione dell'opera nuova del maestro conte Bolognetti: *Lorenzo Soderini*.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da G. Peracchi rappresenta: *Il pericolo — Le disgrazie d'un bel giovine.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Carlo Lollio rappresenta: *I nostri buoni villici.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 2 Agosto 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		52 50	52 45	52 72½	52 70	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.			70 »	69 ½	» »	» »	» »	
Id. 3 0/0	god. 1 aprile 1867		35 ½	35 »	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	1 genn. 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1520	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	44 ½	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. C D.	» 1 luglio 1867	500	160 »	155 »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	199 »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1867	500	125 »	123 »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	386 »	385 ½	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2a emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberate	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	53 ½	
3 0/0 idem	» 1 aprile 1867		» »	» »	» »	» »	36 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	26 65	26 62
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	106 1/8	106 7/8
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	»	»
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	»	»
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	»	»
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 23	21 21
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca* 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 52 70-67½ per fine corrente; 52 50 contanti.

Il vice sindaco: NUNES VAIS

ELENCO N° 38 delle Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
1	Nerozzi Giuseppe	25 dicembre 1810 - Bologna	già segretario del tribunale prov. in Ravenna	14 aprile 1864	31 dicembre 1865	1810 »	1 novembre 1865	
2	Marchi Federico	22 ottobre 1795 id.	segretario di 1ª classe nell'amm. provinciale	id.	id.	2100 »	1 ottobre 1865	
3	Rivazzucchelli Giovanni	16 settembre 1830 - Ribardone	soldato nel 7° regg. fanteria	7 febbraio 1865	id.	300 »	20 febbraio 1865	
4	Colonna Luigi	11 giugno 1832 - Grana	soldato nel corpo d'amministrazione	id.	id.	300 »	id.	
5	Pesce Antonio	13 ottobre 1833 - Casale	già soldato nei granatieri	id.	id.	300 »	id.	
6	Ferro Giuseppe	—	già soldato nell'esercito meridionale	id.	id.	133 33	id.	
7	Arzone Giuseppe	—	cannoniere	id.	id.	533 33	id.	
8	Bertone Ignazio	28 luglio 1820 - Livorno (Vercelli)	già guardarme nello stato magg. delle piazze presso il comando militare del circondario di Alessandria	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	772 80	16 dicembre 1865	
9	Bonino Domenico Marco	19 gennaio 1809 - Bra	già capitano nell'armata di fanteria	id.	id.	1970 »	1 id.	
10	Mosconi Aniceto	18 aprile 1830 - Chiaravalle	ex-soldato nel 49° regg. fanteria	id.	id.	533 33	19 ottobre 1865	
11	Aldoini Giovanni Battista	24 agosto 1813 - Sarzana	già operaio nella manifatt. tabacchi in Sestri Ponente	14 aprile 1864	id.	382 »	1 novembre 1865	
12	Tangredi Giovanni	8 agosto 1821 - Termoli	già sottotenente nelle compagnie veterani	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	1020 »	id.	
13	Dontale Nicola	22 marzo 1815 - Napoli	già timoniere cannoniere nel Corpo R. equipaggi della marina militare	20 giugno 1851	id.	505 »	16 settembre 1864	
14	Trolli Giuseppe	5 marzo 1819 - Crecchia	già sottotenente nelle comp. veterani	27 giugno 1850	id.	1020 »	1 novembre 1865	
15	Nater cav. Felice Maria	17 febbraio 1807 - Cagliari	già colonnello nello stato maggiore delle piazze	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	5000 »	id.	
16	Consigli Angiola	25 giugno 1821 - Pontremoli	ved. di Podestà Leonardo soldato negli invalidi d'Asti, morto in attività di servizio	id.	id.	150 »	22 ottobre 1865	
17	Monticelli Maria Giuseppa	12 marzo 1828 - Portici	ved. di Taraglia Vincenzo già sottotenente del R. esercito, morto in pensione	id.	id.	300 »	12 settembre 1865	durante vedovanza.
18	Vecchione Luigi	7 febbraio 1799 - Napoli	già guardia doganale sedentaria	13 maggio 1862	id.	180 »	1 ottobre 1865	
19	Campora Paolo	14 settembre 1828 - Capriata	già guardia doganale comune di terra	id.	id.	165 »	1 novembre 1865	
20	Cunio Antonio	14 gennaio 1813 - Palermo	guardia nella comp. Guardia del R. palazzo di Napoli	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	565 »	27 id.	
21	Cometto 1° Francesco Luigi	19 agosto 1820 - Torino	maresciallo d'alloggio nel Corpo dei carabinieri RR.	id.	id.	703 20	4 dicembre 1865	
22	Falques 1° Giovanni	21 novembre 1799 - Saluzzo	maresciallo d'alloggio nei carabinieri Reali	id.	id.	1200 »	21 novembre 1865	
23	Esposito Gennaro	5 giugno 1818 - Ponticelli	soldato nella Casa R. invalidi	id.	id.	300 »	1 settembre 1865	
24	Trucchi Giovanni	28 agosto 1843 - Camporosso	soldato nel 3° regg. granatieri	id.	id.	300 »	7 id.	
25	De Agostini cav. Gioacchino	19 agosto 1807 - Torino	già presidente del liceo a Vercelli	14 aprile 1864	id.	1750 »	1 ottobre 1863	
26	Toscano Giovanni	21 dicembre 1820 - Lipari	guardia comune attiva di terra	13 maggio 1862	id.	165 »	16 aprile 1865	
27	Salernitano Francesco	27 novembre 1783 - Napoli	già commesso di 2ª cl. presso il trib. circ. di Napoli	14 aprile 1864	id.	696 »	1 giugno 1865	
28	Franco cav. Emilio	17 gennaio 1816 - Torino	già direttore delle tasse e demanio in Forlì	id.	id.	3152 »	1 settembre 1865	
29	Caprioli Ciriaco	14 marzo 1815 - Avellino	già guardia doganale sedentaria	13 maggio 1862	id.	180 »	1 ottobre 1865	
30	Marenco Luigi	25 dicembre 1814 - Bene	già segretario di 1ª classe nel Ministero delle finanze	14 aprile 1864	id.	2550 »	1 dicembre 1865	
31	Garone Gabriele	11 marzo 1783 - Sala Consilina	già commesso di cancelleria di 3ª classe nel tribunale circondariale di Sala	id.	id.	560 »	1 maggio 1865	
32	Nicolini avv. Ferdinando	18 giugno 1821 - Torino	già applicato di 1ª classe nel Ministero di agricoltura, industria e commercio	id.	id.	2311 »	—	per una sola volta.
33	Esposito Francesco	27 aprile 1810 - Piano	già inserv. nell'abolito consolato di marina in Procida	id.	id.	405 »	1 settembre 1865	
34	Russo Marianna Id. Giuseppa Id. Luigia	8 settembre 1849 31 maggio 1851 2 febbraio 1853 - Napoli	orfane del già impiegato di tesoreria Tommaso Russo e della Maddalena Voiano pensionata	3 maggio 1816	id.	297 50	7 id.	durante lo stato nubile, e maritandosi sarà loro pagata un'annata della rispettiva quota di pensione.
35	Raffoni Giuseppe	1 aprile 1820 - Faenza	già sottobrigadiere doganale attivo di terra	13 id. 1862	id.	195 »	1 ottobre 1865	
36	Fiorina cav. Michele	21 agosto 1805 - Torino	già capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici	14 aprile 1864	id.	3200 »	1 novembre 1865	
37	Capello cav. Odoardo	21 giug. 1795 - Villanova di Monferr.	già ispettore di 2ª classe nel Genio civile	id.	id.	4800 »	id.	
38	Belli Giacomo	5 dicem. 1807 - Andorno Cacciorna	già aiutante contabile di artiglieria di 1ª classe	21 febbraio 1835	id.	1614 »	1 ottobre 1865	
39	Penco Carlo Francesco	20 febbraio 1816 - Bolano	già brigadiere delle guardie di pubblica sicurezza	20 marzo 1865	id.	750 »	1 dicembre 1864	
40	Boschis cav. Felice	6 aprile 1808 - Tuffarello	già segretario di prima classe al Ministero di guerra	14 aprile 1864	id.	2250 »	1 novembre 1865	
41	Perqueddu Gavino	30 settembre 1807 - Sassari	già capo d'ufficio nell'amministrazione postale	id.	id.	1575 »	id.	
42	Pellicciante Tommaso	24 dicembre 1799 - Chiarino	commesso nella R. procura del tribunale di Teramo	id.	id.	486 »	id.	
43	Pernati di Momo cav. Alessandro	2 maggio 1808 - Novara	già consigliere di Stato	id.	id.	5666 »	1 ottobre 1865	
44	Pietra Giuseppina	17 luglio 1830 - Gambolò	ved. di Francesco Stara già direttore in riposo delle sussistenze militari	21 febbraio 1835	id.	815 66	18 aprile 1865	durante vedovanza.
45	Ferrari Giuseppe	15 agosto 1818 - Brescia	sottocapo guardiano di carceri	14 aprile 1864	id.	486 »	1 dicembre 1865	
46	Griziotti Antonio	2 marzo 1791 - Pavia	già sostituto segr. presso il trib. di circ. di Pavia	id.	id.	1600 »	1 ottobre 1865	
47	Cassini Gio. Antonio	2 marzo 1799 - Perinaldo	già commesso del soppresso Consiglio di Stato in Torino	id.	—	—		
48	Rossetti Carlo	28 luglio 1803 - Torino	usciere presso l'amministrazione centrale della guerra	id.	id.	1102 »	1 novembre 1865	
49	Zappella Pietro	8 marzo 1799 - Romano	già portalettere di 1ª classe	id.	id.	871 »	1 novembre 1865	
50	Lana Margherita	30 aprile 1813 - Varallo	ved. di Michele Fenoglio delegato di P. S. in ritiro	21 febbraio 1835	id.	481 »	15 gennaio 1865	id.
51	Neri Giovanni	17 aprile 1821 - Castelfranco	già guardiano carcerario	14 aprile 1864	id.	160 »	1 luglio 1865	
52	Gherardi Lodovico	17 ap. 1799 - Castelnuovo di Garfag.	già cancelliere di giusdicenza	id.	id.	864 »	12 ottobre 1864	
53	Giordano Maria	1 gennaio 1808 - Napoli	ved. di Longo Felice capitano nel disciolto esercito delle Due Sicilie pensionato	3 maggio 1816	id.	340 »	7 settembre 1865	id.
54	Califano Maria Antonia	31 gennaio 1808 - Casoria	ved. di Vizzari Domenico già guardia doganale pension.	id.	id.	68 »	16 luglio 1865	id.
55	Guiducci Francesco	5 ottobre 1810 - Città di Castello	già coadiutore nel tribunale di 1ª istanza di Arezzo	22 novembre 1849 14 aprile 1864	id.	1274 »	1 dicembre 1865	
56	Russo Gennaro	27 febbraio 1818 - Napoli	già ufficiale del grande archivio di Napoli	14 aprile 1864	id.	2550 »	—	per una sola volta.
57	Balestrini Domenico capitano in ritiro	—	già commissario di leva	4 agosto 1861	id.	110 »	1 luglio 1865	
58	Poletti Carlo	—	già commissario di leva ad Acireale	id.	id.	55 »	id.	
59	Braggio cav. Casimiro capitano in ritiro	—	già commissario di leva in 1° del circ. di Torino	id.	id.	216 08	id.	
60	Canziani Ernesto	—	già commiss. di leva del circond. di Corleone (Sicilia)	id.	id.	15 »	id.	
61	Pignochino 1° Luigi	29 aprile 1817 - Vische	maresciallo d'alloggio nella 4ª legione dei carabinieri Reali	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	856 »	1 novembre 1865	
62	Cassini Nicola	10 febbraio 1837 - Apricale	soldato nel 2° regg. bersaglieri	id.	id.	533 33	30 id.	
63	Serlonghi Angelo	15 settembre 1842 - Ciliverghe	soldato nel 61° regg. fanteria	id.	id.	300 »	28 id.	
64	Bertino 1° Giovanni	21 marzo 1818 - Angrogna	appuntato nella 1ª legione del Corpo dei carabin. RR.	id.	id.	455 »	1 dicembre 1865	
65	La Rosa Fragalà Agatina	4 febbraio 1839 - Catania	orfana del già avv. gen. di suprema Corte Michelangelo e di Fragalà Giuseppa, morta il 26 maggio 1865, pens.	25 gennaio 1823	id.	1841 65	27 maggio 1865	durante lo stato nubile, e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione.
66	Giordano Rachele	11 gennaio 1799 - Francavilla	orfana delli furono Camillo, cancelliere di giudicato, e e De Feo Emmanuela o Maria, morta il 1° ott. 1864	3 maggio 1816	id.	283 30	2 ottobre 1864	id.
67	De Flora Giuseppe	8 aprile 1817 - Napoli	già ufficiale del grande archivio di Napoli	14 aprile 1864	id.	2550 »	—	per una sola volta.
68	Zannetti Maurizio	23 marzo 1800 - Monte S. Savino	già ingegnere capo di 1ª classe nella prov. di Firenze	id.	id.	4000 »	1 novembre 1865	
69	D'Agostino Angelo	18 febbraio 1797 - Pisciotta	già cancelliere sostituto di mandamento	id.	id.	739 »	1 settembre 1865	
70	Pennone Giacinta	11 luglio 1797 - Canelli	ved. di Bersetti Giuseppe già sottotenente in ritiro	27 giugno 1850	id.	203 43	3 marzo 1865	durante vedovanza.
71	Buccoleri Rosa	26 novembre 1814 - Palermo	madre di Careri Emanuele, morto il 27 maggio 1860 combattendo contro i Borbonici	6 giugno 1860	id.	175 »	17 id. 1861	*(Continua)*
72	Geri Carlo	10 maggio 1806 - Firenze	già aiuto archivista nella soppressa amministrazione de' RR. possessi di Toscana	22 novembre 1849	id.	900 »	1 novembre 1865	

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

ANNUNZI

Avviso per vendita volontaria al pubblico incanto.

Si rende noto che nella mattina del 23 agosto 1867, a ore undici, nell'ufizio del notaro signor dottor Pellegrino Niccoli, posto in via Sant'Egidio al numero 20, ed alla presenza del medesimo, stato a ciò deputato, sarà proceduto al pubblico incanto per l'aggiudicazione in vendita a favore del maggiore e migliore offerente del dominio utile dell'appresso immobile spettante alla eredità del fu Angiolo Porciani sul prezzo di L. 6,670, resultante dalla perizia dell'ingegnere signor Vincenzio Micheli del dì 4 febbraio 1867, registrata in Firenze li 14 detto, registro 2, n° 831, con lire 1 10 da Maffei, esistente nella cancelleria di questo tribunale civile e correzionale di Firenze, con i patti di che nella relativa cartella di incanti pubblicata a forma della legge.

Il dominio utile di un casamento posto e situato sulla strada nazionale Pisana ai numeri 47 e 49, consistente in due casette con bottega ed orto annesso e tale quale trovasi descritto nella sopraenunciata perizia Micheli. Qual casamento trovasi impostato ai libri estimali della comunità di Legnaia, in sezione C, particelle 498 e 498*bis*, articolo di stima 143, con rendita imponibile di L. 168 50.

Firenze, 30 luglio 1867.

2061 Dott. PELLEGRINO NICCOLI.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio, con sentenza del dì 24 luglio scorso, registrata nel giorno stesso, al registro 18, foglio 41, n° 4133, con L. 5 50 da G. B. Giani, fu proferito quanto appresso:

Ivi — Dichiara sciolto e risoluto a tutti gli effetti di ragione il fallimento di Vincenzo Daddi di Sesto, qualora nel termine di un mese dal dì della inserzione del dispositivo della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale* non si presenti alcuno a far opposizione, ed ora per allora ordina al sindaco provvisorio del fallimento stesso di restituire al fallito tutte le carte, libri, ed assegnamenti ad esso spettanti, e di render conto al medesimo della tenuta gestione, dichiarando il fallito medesimo scusabile e capace di riabilitazione.

Per copia conforme:

2085 Dott. FRANCESCO DADDI.

Avviso d'asta.

In esecuzione della sentenza proferita dal tribunale civile e correzionale di Pisa li 25 giugno 1867, e alle istanze di Filippo Panichi di Calcinaia, elettivamente domiciliato in Pisa presso il sottoscritto dottor Luigi Barsali suo procuratore legale, la mattina del 24 settembre 1867, a ore 10 antimerid., nella sala d'udienza del suddetto tribunale sarà proceduto alla vendita per mezzo d'incanto dell'appresso immobile spettante al signor Eleazzaro Benvenuti di Pisa, esecutivamente investito alle istanze del suddetto Panichi sul prezzo di lire 3,318 e centesimi 80 resultante dalla stima fattane dal perito giudiciale signor Pietro Cappelli del dì 1° giugno 1867 al netto dell'annuo canone dovuto ai RR. Spedali riuniti di Pisa in lire 30 e centesimi 58, e di ogni altra detrazione e spesa, ed alle condizioni espresse nel bando relativo del dì 27 luglio 1867 esistente in cancelleria del predetto tribunale, a cui deve aversi relazione e col quale è pure ordinato a tutti i creditori inscritti sul detto fondo di depositare in cancelleria del suddetto tribunale le loro domande motivate e i documenti giustificativi entro giorni 30.

Descrizione dello stabile da subastarsi.

Una casa posta in Pisa nella via del Borgo rimpetto alla chiesa di San Michele, con ingresso dalla via de'Notari, confinata: 1° Ranieri Fiesole, 2° via de'Notari, 3° Anna Polloni, 4° Alessio Guidotti, rappresentata ai campioni catastali della comunità di Pisa dalla particella 662 sezione C, di dominio diretto dei RR. Spedali di Pisa, gravata del sopraindicato canone, e di lire 34 e centesimi 25 di tributo diretto verso lo Stato.

Questo dì 31 luglio 1867.

2089 Dott. LUIGI BARSALI, proc

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Situazione al 30 giugno 1867.

Attivo.

Cassa { Numerario in Cassa L. 375,014 88 / » alla Banca . . . . » 1,146,467 60 }		1,521,482 48
Portafoglio riescontato	L.	718,261 60
Conti correnti debitori	»	10,057,102 03
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	4,540,000 »
Anticipazioni sopra depositi	»	1,726,925 80
Fondi pubblici e azioni diverse	»	2,304,175 83
Partecipazione a diverse industrie	»	106,380 »
Spese generali	»	83,845 98
Versamento sulle nostre azioni non richiesto . . . 8,000,000 / Meno facoltativi a rimborsarsi . . . 16,000		7,984,000 »
Azioni non emesse	»	40,000,000 »
	L.	69,042,173 72

Passivo.

Capitale { emesso . . L. 20,000,000 » / non emesso » 40,000,000 » }		60,000,000 »
Conti correnti creditori	L.	2,920,808 72
Società immobiliare (conto d'ordine)	»	5,000,000 »
Conti di deposito	»	188,509 04
Accettazioni ed effetti diversi a pagarsi	»	137,160 40
Profitti e perdite	»	506,377 82
Interessi e dividendi a pagarsi	»	223,209 27
Fondo di riserva	»	66,108 47
	L.	69,042,173 72

2087

COMPENDIO DEGLI ELEMENTI DI ECONOMIA POLITICA

DI

GIUSEPPE GARNIER

SEGRETARIO PERPETUO DELLA SOCIETÀ DEGLI ECONOMISTI DI PARIGI

Prima traduzione italiana per GENESY CARLO.

Dirigersi con vaglia postale di L. **1 25** *alla Tipografia* EREDI BOTTA.

FIRENZE — STAMPERIA REALE — TORINO

Si è pubblicato

Il Nuovo Erpenio

OSSIA

CORSO TEORICO PRATICO DI LINGUA ARABA

DEL PROF. COL. **Luigi Calligaris**

Un volume in-ottavo piccolo — **Prezzo lire tre.**

La stessa opera edizione in francese L. 3.

Si spedisce franco di porto in tutto il Regno con domanda affrancata munita di vaglia postale. 2086

Diffidamento.

Luigi Gori, possidente, domiciliato nel comune di Londa, mandamento di Dicomano, dichiara di non riconoscere nessun atto di compra e vendita di qualsiasi sorte di bestiame, nè qualunque altro atto di mercatura del suo colono Giuseppe Boninsegni, lavoratore al podere di Caprinpiccoli, situato nel comune e mandamento che sopra. 2084

Avviso.

All'incanto del trenta luglio spirante non avendo avuto luogo per mancanza di oblatori il terzo incanto dei beni ad istanza di Valentino Bartoli espropriati a danno dei figli pupilli del fu Alfonso Leoncini, e di che nel bando già pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* il 20 e 21 maggio scorso, di n° 139 e 140, il tribunale civile e correzionale di Pisa fissò la udienza del sei agosto prossimo per il quarto incanto dei beni stessi, col debasso del 30 per 100 sul prezzo di stima.

Pisa, li 30 luglio 1867.

2083 Dott. TITO TIZZONI, proc.

TROVANSI VENDIBILI presso gli Eredi Botta

le seguenti opere:

Lir

CICCONE - Coltivazione del gelso e governo del filugello - 1 vol. in-8° con incisioni 5

BALLADA - Storia del Piemonte vol. 2 . . . . 10 »

CARRUTI - Storia del regno di Carlo Emmanuele III - vol. 2 10 »

CASPER - Manuale pratico di medicina legale - vol. 2 . . . . 16 »

CLARETTA - Vita di Maria Francesca Elisabetta di Savoia-Nemours regina di Portogallo . 4 »

— Memorie storiche alla vita ed agli studi di Gian Tommaso Terraneo, di Angelo Paolo Carena e di Giuseppe Vernazza, con documenti - 1 vol. in-8° grande . . . . 5 »

TOUSSAINT - Goudar nuovissimo - *Grammatica italiana e francese* . . . . 2 »

— Sunti di storia generale. . 2 50

— Primo libro di lettura francese 0 80

BORGHI - Sull'ordinamento della Marina militare - 2 vol. in-8° grande . . . . 16 »

RUBINI - Storia di Russia - 1 vol. in-8° 7 50

BERTOLOTTI - Il Salvatore - *Poema* 3ª edizione . . . . » 5

ALASIA - Teologia morale - 8 vol. in-4° grande . . . . 35 »

FERRAROTTI — Manuale delle Corti di assisie e dei giurati - 1 vol. in-8° grande . . . . 4 »

ELENA - Lezioni di diritto commerciale per le scuole - 1 vol. in-8° gr. . . . . 6 »

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.